



SETTORE TECNICO (M.G.)

Determinazione n. 29 del 14. Marzo .2024

Oggetto: **PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS 36/2023 – CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RUOLO TERZO RESPONSABILE**

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 08 luglio 2019 ha dato indirizzo per l'affidamento a S.P.E.S. S.r.l. di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" con i principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/00 (TUEL);

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ai servizi manutentivi degli impianti termici, condizionamento e climatizzazione, nonché assunzione del ruolo di terzo responsabile per gli impianti presenti presso le sedi delle attività di proprietà e/o dati in gestione alla Società SPeS Srl;

CONSIDERATO che con determinazione n.04 del 21.Febbraio.2022 si è provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto all'operatore economico GUIDI S.r.l. con sede in Via Confalonieri, 22/b a Gallarate (VA), cod. fiscale/p. Iva 03182180129 con procedura ID n. 150109687 effettuata sulla piattaforma di *e-procurement* della Regione Lombardia (SINTEL);

PRESO ATTO che non è stato oggettivamente possibile, se non previo esperimento di una nuova procedura, giungere all'aggiudicazione del servizio de quo entro il termine di scadenza dell'attuale rapporto contrattuale, giacché sarà dato avvio alla nuova procedura di aggiudicazione;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120 c. 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale "in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare", come nel caso in specie (garanzia servizio di riscaldamento nel periodo obbligatorio);

RILEVATO che il servizio in parola di pubblico interesse, deve essere garantito senza soluzione di continuità; per evitare grave pregiudizio per l'Ente, considerato che il vigente quadro normativo consente l'affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure;

DATO ATTO CHE in data 13.Febbraio.2024 è stata richiesta la disponibilità dell'attuale operatore economico allo svolgimento del servizio in regime di proroga tecnica per il periodo massimo di 60 giorni e che l'operatore, con propria nota del 14.Marzo.2024 (prot. n 79), ha manifestato la propria disponibilità in tal senso;

RITENUTO pertanto, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga del servizio in parola fino al 30. Aprile. 2024, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto;



ACCERTATA la disponibilità finanziaria di questa Società per la copertura della spesa relativa al periodo di proroga contrattuale nella misura indicata nel dispositivo del presente atto;

ACQUISITO in atti il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'Amministratore Delegato con autorizzazione a procedere;

ATTESTATO che il responsabile firmatario del presente provvedimento non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL

DETERMINA

- 1) Di dichiarare quanto detto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, il servizio di cui all'oggetto in favore dell'operatore GUIDI SRL con sede in Via Confalonieri, 22/b a Gallarate (VA), cod. fiscale/p.iva 03182180129 per un periodo non superiore ai 60 giorni e pertanto fino al 30.Aprile.2024, alle medesime condizioni economiche, giuridiche e tecniche;
- 3) Di dare atto che tale proroga trova copertura economica a bilancio nella somma residua di Euro 2.500,00 già destinata allo scopo;
- 4) Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento all'Operatore Economico succitato;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 33/2013.
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Massimo Giacchino.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Massimo Giacchino

f.to digitalmente